

DIRITTO SOCIETARIO

La revoca dell'amministratore nelle società di persone

di Lucia Recchioni

La disciplina della **revoca dell'amministratore** nelle **società di persone** prevede tre possibili **trattamenti giuridici**:

- **revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale**,
- **revoca dell'amministratore nominato con atto separato**,
- **revoca giudiziale**.

Nel primo caso, la revoca:

- è ammessa solo in presenza di una **giusta causa** (non avendo altrimenti effetto),
- deve essere decisa dai soci all'**unanimità** (salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, che potrebbe, ad esempio, prevedere la revoca dell'amministratore anche a seguito di decisione della maggioranza dei soci).

Nel caso in cui, invece, l'amministratore sia stato nominato con un **atto separato**, trovano applicazione le norme in materia di **mandato**, ragion per cui, ai sensi dell'[**articolo 1726 cod. civ.**](#) “*la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa*”.

Pertanto, “*benché la questione sia controversa in dottrina, deve ... ribadirsi che unanimità e giusta causa sono sempre richieste congiuntamente per la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale* (Cass., sez. 1, 12 giugno 1996, n. 5416, m. 498057), mentre possono essere richieste solo *alternativamente* per la revoca dell'amministratore nominato con atto separato” ([**Corte di Cassazione, Sentenza 12 giugno 2009, n. 13761**](#)).

Giova tuttavia precisare che, se l'amministratore con **incarico a tempo determinato** è revocato in assenza di **giusta causa** deve essere riconosciuto allo stesso un risarcimento dei danni subiti.

Se, invece, l'incarico è stato conferito a **tempo indeterminato**, il **risarcimento** è spettante, ai sensi dell'[**articolo 1725 cod. civ.**](#) solo se non è stato dato congruo **preavviso**.

Principi sostanzialmente diversi sono invece previsti dall'[**articolo 2319 cod. civ.**](#) in materia di **società in accomandita semplice**.

In questo caso, infatti, per la **revoca dell'amministratore nominato con atto separato** è richiesto il **consenso di tutti i soci accomandatari** e l'approvazione i tanti soci **acomandanti** che

rappresentano la **maggioranza** del capitale dai essi sottoscritto.

Una disciplina unitaria è al contrario prevista con riferimento alla terza fattispecie prima richiamata, la quale prevede la possibilità, per il **singolo socio**, di chiedere al **Tribunale** la revoca dell'amministratore per **giusta causa** ai sensi dell'[articolo 2259, comma 3, cod. civ.](#)

In questo caso **non sono previste soglie minime di partecipazione** ed è altresì irrilevante la modalità di nomina dell'amministratore.

Ad assumere rilievo è invece la sussistenza di una **giusta causa** di revoca: giusta causa che, però, non è puntualmente definita dal legislatore. Pare tuttavia utile ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2260 cod. civ.](#), gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul **mandato**, sicché potranno configurare ipotesi di giusta causa valutabili dal giudice le violazioni degli **specifici obblighi** previsti dalla **legge** e dall'**atto costitutivo**.

Viepiù, va sottolineato che nelle società di persone il **rapporto fiduciario** che lega i soci agli amministratori è più **intenso** rispetto a quello che sorge tra i singoli soci, sicché **non** è necessario che l'inadempimento posto in essere dagli amministratori sia "**grave**" (così come previsto dall'[articolo 2286 cod. civ.](#) in materia di esclusione del socio), ben potendo configurare giusta causa di revoca anche **un inadempimento di minore intensità**, pur sempre tenuto in violazione del generale dovere di **corretta amministrazione**.

E infatti, la **revoca dell'incarico** da **amministratore** non comporta automaticamente l'**esclusione del socio** (salvo i casi in cui ne sussistano i presupposti).

Il **socio accomandatario**, inoltre, pur **non** essendo più **amministratore** a seguito della **revoca**, **conserva la sua qualifica** (quale socio accomandatario non amministratore), **non** potendo essere invece considerato **socio accomandante**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)